

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/579 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda un contingente tariffario supplementare dell'Unione per alcuni prodotti agricoli originari del Cile**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/1368, dell'11 maggio 2017 ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) Il terzo protocollo aggiuntivo prevede un contingente tariffario supplementare per l'immissione in libera pratica nell'Unione di alcuni prodotti agricoli originari del Cile.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 312/2003 al fine di istituire un contingente tariffario supplementare.
- (4) A norma della decisione (UE) 2017/1368, in particolare dell'articolo 3, il contingente tariffario supplementare si applica a decorrere dal 1° luglio 2013. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri in vigore all'atto della pubblicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 46 del 20.2.2003, pag. 1.⁽²⁾ GUL 196 del 27.7.2017, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è aggiunta la riga seguente:

«09.1944	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate; salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti; altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (di suini)	1 000 tonnellate (*)	100»
----------	--	---	----------------------	------

(*) 500 tonnellate dall'1.7.2013 al 31.12.2013 e 1 000 tonnellate per ogni periodo successivo dal 1° gennaio al 31 dicembre.